

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ED AL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

In relazione alle modifiche apportate al D.Lgs. n.507/1993 dalla legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge Finanziaria 2001), il Ministero delle finanze, con circolare 5 febbraio 2001, n.1/FL, ha fornito alcune precisazioni di rilevante interesse. Il Ministero ha, innanzitutto, chiarito che gli aumenti del 20% e del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al Capo I del decreto n.507/1993, stabiliti dall'art.11, c.10, della legge 23 dicembre 1999, n.449, si applicano:

- anche ai diritti sulle pubbliche affissioni, poiché “il legislatore della Finanziaria per l'anno 2000 se avesse inteso limitare la portata della norma ..., avrebbe certamente introdotto delle differenziazioni tra la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”. E' così fatto presente che “il diverso metodo di commisurazione degli importi dovuti a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni non è di ostacolo all'applicazione della norma in esame anche ai manifesti ..., poiché è comunque possibile effettuare una misurazione dei fogli di cui si compone il manifesto in metri quadrati”;
- dal 1° gennaio 1998, nella misura massima del 20%, mentre dal 1° gennaio 2000 le tariffe possono essere aumentate fino al 50%, limitatamente alle superfici superiori al metro quadro. Le predette

limitazioni all'aumento delle tariffe non sono peraltro cumulabili, nel senso che la seconda è da calcolare sulle misure base indicate dal decreto, e non su queste ultime ulteriormente aumentate del 20%.

Nell'esaminare le innovazioni apportate dall'art.145 della Finanziaria 2001 alla disciplina inerente l'imposta sulla pubblicità, il Dicastero delle finanze, in particolare, si è soffermato sul disposto recato dal comma 3-bis aggiunto all'art.18 del decreto n.507/1993, per il quale *«Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica»*. E' stato così precisato che "l'intervento normativo appare superfluo ai fini della gestione del tributo, poiché la possibilità di richiedere servizi aggiuntivi al gestore del servizio in esame già rientrava nella libera determinazione della volontà delle parti che, nell'ambito del procedimento ad evidenza pubblica, possono giungere ad accordi in tal senso".

In merito, si osserva che l'oggetto dei predetti eventuali servizi aggiuntivi, dev'essere circoscritto alla repressione dell'abusivismo concernente l'installazione degli impianti pubblicitari, per una durata limitata a quella residua della concessione della gestione dell'imposta (prorogabile sino al 31 dicembre 2001 alle condizioni indicate dall'art.53, c.18), venendo diversamente a porsi in contrasto con il combinato disposto dall'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, inerente l'affidamento dei servizi di accertamento dei tributi locali, per il quale detti servizi devono essere affidati secondo procedure di evidenza pubblica. In questo contesto occorre ricordare che l'art.2, c. 2, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112, stabilisce che ai concessionari della riscossione possa essere affidato lo svolgimento di compiti connessi o complementari al servizio di riscossione delle entrate locali, *«indirizzati anche al supporto delle attività patrimoniali degli enti creditori diversi dallo Stato»*. Anche in questo caso si richiama, pertanto, il contenuto delle soprariportate precisazioni ministeriali.

IL TERMINE PER DELIBERARE IL BILANCIO PREVENTIVO 2001

Con D.M. 16 febbraio 2001 (in G.U. 23 febbraio 2001, n.45), è stata disposta l'ulteriore proroga del termine, già differito al 28 febbraio u.s., per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno in corso, adesso fissato al 31 marzo 2001.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.53, c.16, della Finanziaria 2001, è così contestualmente differito il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi e per i servizi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali. Si ricorda che, per effetto dell'art.163, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.268, qualora l'ente locale non abbia già approvato il bilancio di previsione, s'intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio fino al prossimo 31 marzo, applicandosi le modalità di gestione indicate dal primo comma dello stesso articolo.

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N.392

Il D.L. 27 dicembre 2000, n.392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è stato convertito in legge, con modificazioni, nella seduta della Camera tenutasi il 28 febbraio 2001. Il provvedimento reca numerose disposizioni d'interesse per la fiscalità locale, di seguito sinteticamente evidenziate:

- l'art.1, c.7, stabilisce che fino all'anno precedente all'applicazione della tariffa "Ronchi" (2003, 2005 o 2008), continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della Tarsu adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998, e che ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (disposizione quest'ultima che risulta

temporalmente più ampia di quella recata dall'art.53, c.17, della Finanziaria 2001);

- l'art.1-bis, stabilisce che avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi locali inerenti, in particolare, l'Iciap, l'Ici, la Tosap e la Tarsu, notificati dai comuni entro lo scorso 31 dicembre e non divenuti definitivi, può essere proposto ricorso entro il termine del 30 giugno 2001, e quindi oltre la scadenza degli usuali 60 giorni previsti dall'art.21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.446.

Il decreto n.392/2000, come modificato in sede di conversione, reca altre disposizioni d'interesse più generale, fra le quali si segnalano quelle che modificano i seguenti articoli del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.268/2000:

- art.80, c.1, secondo periodo, in materia di permessi retribuiti degli amministratori lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, per il quale detti oneri sono a carico dell'ente presso il quale esercitano le funzioni pubbliche. Conseguentemente gli oneri riferiti ad amministratori dipendenti di P.A. diverse dagli enti pubblici economici, restano a carico di tali amministrazioni;
- art.116, c.1, primo periodo, nel senso che le società a partecipazione pubblica locale minoritaria possono essere costituite anche in deroga a vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche;
- art.201, c.3, abrogando la necessità che il piano economico finanziario, nel caso di investimenti in opere pubbliche superiori al miliardo di lire, sia previamente assentito da una banca;
- art.208, lett.b), cambiando le condizioni previste per società diverse da banche e concessionari della riscossione, per partecipare alle gare per l'affidamento del servizio di tesoreria di enti non capoluogo di provincia.

Con i migliori saluti.

Febbraio 2001